

Statuto della Fondazione CISP
Articolo 1: Costituzione e denominazione

È costituita, la fondazione di partecipazione denominata "**CISP Sviluppo dei Popoli** o più brevemente **CISP** (di seguito semplicemente "**Ente**"), derivante dalla trasformazione dell'Associazione **Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)** ONLUS formalmente costituita con atto pubblico il 10 gennaio 1983 (Rep. 5617 Racc.1093).

L'Ente è una fondazione senza scopo di lucro, si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Ente aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS e assumerà la denominazione "**CISP Sviluppo dei Popoli**", o più semplicemente "**CISP**" e la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS saranno aggiunti alla denominazione della fondazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

L'Ente è disciplinato dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalle norme del Codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e/o settori di attività (di seguito la "Normativa Applicabile").

Articolo 2: Sede

L'Ente ha sede in Roma. Potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Articolo 3: Durata

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato. Potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 4: Scopi e attività

L'Ente si propone di contribuire, nello spirito delle grandi associazioni internazionali di solidarietà e di cooperazione, alla realizzazione delle concrete condizioni per lo sviluppo e l'autodeterminazione dei popoli, per la diffusione e il rispetto dei diritti umani, per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona e per la promozione dell'inclusione sociale anche, tra l'altro, attraverso lo strumento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

Per il raggiungimento di questi scopi si propone di:

- a. Elaborare e attuare interventi, progetti, programmi finalizzati alla lotta alla povertà, alla promozione della coesione sociale, allo sviluppo sociale ed economico, a promuovere la salvaguardia dell'ambiente e della bio-diversità contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici, allo sviluppo rurale, della piccola impresa ed alla sicurezza alimentare attraverso l'impegno di ricercatori, operatori sociali, esperti, volontari e cooperanti coinvolgendo gruppi, persone, istituti, associazioni nelle forme più opportune, nel quadro degli indirizzi strategici definiti dalla comunità internazionale e tramite la collaborazione con le popolazioni locali e le istituzioni e associazioni che le rappresentano.
- b. Intervenire in situazioni di particolare emergenza a sostegno delle popolazioni e dei gruppi più vulnerabili.
- c. Promuovere nei paesi europei ed extra europei attività di formazione professionale, opportunità di apprendimento permanente ed eventi finalizzati al riconoscimento della cultura quale fattore di sviluppo economico, di integrazione sociale e di cittadinanza.
- d. Promuovere collaborazioni e partenariati per lo sviluppo con le comunità di immigrati e le associazioni delle diaspore residenti in Europa.
- e. Promuovere in Italia e in Europa la formazione e l'aggiornamento del personale docente e non docente della scuola, su tematiche coerenti con le finalità dell'Ente, tra le quali l'educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile, il contrasto alla povertà educativa e ad ogni forma di discriminazione, per un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva.
- f. Promuovere la formazione in Italia e all'estero di ricercatori, operatori sociali, tecnici, volontari, cooperanti e altro personale idoneo a intervenire nell'ambito di programmi e di altre attività di interesse dell'Ente, anche stabilendo specifici partenariati e collaborazioni con

Alfonso Dehenn



università e centri di ricerca.

g. Contribuire alla promozione e alla conoscenza delle culture e delle problematiche emergenti in contesti di povertà e di conflitto e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi.

h. Attuare attività di ricerca, in particolare ricerca sociale, e valutazione dei risultati dei programmi e delle politiche di sviluppo in Italia e all'estero, anche in collaborazione con istituti e organizzazioni italiane, straniere, pubbliche e private.

i. Promuovere programmi di scambi culturali, tecnici ed educativi con l'estero. Tali programmi possono comprendere, tra l'altro: l'importazione e l'esportazione, senza fini di lucro, di libri, pubblicazioni e di materiale di qualsiasi tipo; la promozione di associazioni, collegate con l'Ente, quali cooperative di produzione culturale o di altra natura, purché con fini compatibili con quelli esposti nel presente statuto; la partecipazione ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

L'Ente persegue in piena autonomia e indipendenza, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Più precisamente l'Ente, per il raggiungimento delle proprie finalità, in particolare la lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale, in Italia e all'estero può svolgere in via esclusiva o principale le attività di cui all'art 5 D.Lgs n. 117/2 della 017 comma 1, lettere:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza.

L'Ente può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione, su proposta del/la Direttore/trice Generale, delle attività diverse che l'Ente, potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'articolazione concreta di tutte queste finalità viene formalizzata nell'ambito di una "Dichiarazione d'Intenti" che il CISP elabora e divulga a tutti i suoi interlocutori.

L'Ente può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 5: Articolazione istituzionale

L'Ente, per rendere più efficace la propria azione, può costituire e aderire a organismi, unioni e federazioni che si prefiggono obiettivi direttamente connessi alla missione e alle finalità dell'Ente.

Articolo 6: Soci della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Soci Fondatori;

Soci Promotori.

6.1 Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori; le persone fisiche che, già soci dell'Associazione Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), avendo manifestato il proprio consenso nel corso della assemblea di trasformazione della associazione, o in seguito in forma scritta entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione della trasformazione, ad assumere la qualifica di soci Fondatori ed avendo versato la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, sono indicate in apposito elenco allegato all'atto di trasformazione dell'Associazione CISP in Fondazione di partecipazione.

Può divenire successivamente Socio Fondatore qualsivoglia persona fisica, identificata di

preferenza tra i soci promotori, che condivida gli scopi della Fondazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'Assemblea dei Fondatori alle condizioni che seguono:

- venga presentato al Consiglio Direttivo da almeno due Fondatori,
- concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori aderiscono allo statuto, alle finalità, alle linee ispiratrici ed operative dell'Ente e si impegnano a promuoverne concretamente la realizzazione con i mezzi più idonei nei paesi dove l'ente opera.

6.2 Soci Promotori

Possono divenire "soci Promotori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione intendano dare un contributo alla sua attività.

L'ammissione dei Promotori è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato indirizzata al/alla Presidente e ratificata dalla Assemblea dei Fondatori nella prima riunione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel relativo libro sociale (Libro dei Promotori).

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, mediante lettera raccomandata o via PEC, che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea dei Fondatori che delibererà sulla domanda non accolta, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 Decadenza e recesso.

7.1 L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci fondatori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente,
- assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione,
- comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

La qualifica di Fondatore decade in caso di mancata partecipazione ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Fondatori.

7.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione dall'Assemblea dei Promotori è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta; di apertura di procedure di liquidazione; di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie anche stragiudiziali. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio Direttivo.

7.3 Fondatori e promotori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

7.4 Il Consiglio Direttivo delibera inoltre la decadenza dei soci promotori per gravi motivi tra i quali quelli elencati, a titolo esemplificativo, per la decadenza dei soci Fondatori.

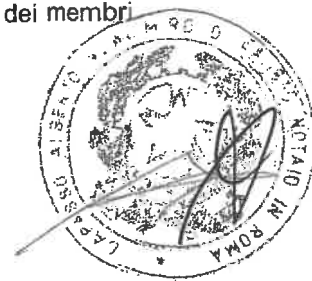
Articolo 8: Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Assemblea dei Fondatori
- Assemblea dei Promotori
- Consiglio Direttivo
- Esecutivo
- Presidente
- Direttore Generale
- Organo di Controllo.

Articolo 9: Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dalle persone fisiche indicate nell'atto di trasformazione dell'Associazione CISP in Fondazione di Partecipazione nonché dai soggetti successivamente ammessi con tale qualifica ai sensi art 6.1 ed iscritti nel libro dei membri della fondazione.



Tutti i membri hanno uguale diritto di voto.

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo e del/la Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica l'andamento finanziario della Fondazione, nonché i risultati complessivi della gestione della medesima.

L'assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha in particolare i seguenti poteri:

- a. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b. approva i documenti di programmazione dell'azione del CISP
- c. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d. elegge il/la Presidente della Fondazione;
- e. elegge gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- f. elegge il/la Direttore/trice Generale;
- g. ratifica la nomina, la decadenza e il recesso e delibera sull'esclusione dei membri Fondatori;
- h. elegge e revoca su proposta del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo, anche monocratico;
- i. conferisce su proposta del Consiglio Direttivo l'incarico di Revisori legale dei Conti;
- j. delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- l. delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- m. delibera di ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Articolo 10: Convocazione e quorum Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare sul bilancio consuntivo, il bilancio sociale, nonché ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci Fondatori, o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal/la Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal/la Vicepresidente, se nominato/a, o, in alternativa, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno otto giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno tre giorni di preavviso.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. Ciascun partecipante all'adunanza non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea.

Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal/la Vicepresidente, se nominato/a, o, in alternativa, dal Consigliere di Direttivo più anziano di età.

L'adunanza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il Segretario. In tal caso, chi presiede l'assemblea, anche tramite delegati, deve poter garantire con certezza l'identità e i diritti di partecipazione dei presenti, assicurare il corretto svolgimento della riunione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza dei soci Fondatori e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Fondatori presenti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Essa delibera a maggioranza semplice dei soci presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie possono essere adottate

con la presenza dei 3/4 dei Soci Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; mentre le deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione possono essere adottate col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Fondatori.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute si redige apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza stessa e dal segretario.

Articolo 11: Assemblea dei Soci Promotori

E' istituita l'Assemblea dei Promotori se il numero di Soci Promotori è superiore a 10.

L'Assemblea dei Soci Promotori è costituita da tutti i Soci Promotori e si riunisce almeno una volta all'anno al fine di illustrare l'andamento delle attività dell'Ente e i programmi di future iniziative.

L'Assemblea dei Soci Promotori è convocata dal/la Presidente con avviso spedito con almeno otto giorni lavorativi di preavviso, ovvero, in caso di urgenza con almeno tre giorni di preavviso, con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea può svolgersi con i Soci Promotori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, purché, chi presiede l'assemblea, anche tramite delegati, possa verificare con certezza l'identità e i diritti di partecipazione dei presenti, assicurare il corretto svolgimento della riunione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il/la Presidente e il Segretario. Ciascun Socio Promotore, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. Ciascun partecipante all'adunanza non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea.

L'Assemblea dei Soci Promotori è validamente costituita in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri Promotori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Socio Promotore più anziano.

L'adunanza è presieduta dal/la Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il/la Presidente illustra all'Assemblea dei Soci Promotori l'andamento delle attività dell'Ente e i programmi di future iniziative.

L'Assemblea dei Promotori:

- Approva i documenti di programmazione di azione del CISP
- Può indicare, in coerenza con quanto disposto dal presente statuto circa la composizione del Consiglio Direttivo, uno o più propri rappresentanti, tra i quali l'Assemblea dei Fondatori nominerà uno o più componenti del Consiglio Direttivo
- Può sottoporre all'Assemblea dei Fondatori proposte di modifiche statutarie
- formula pareri e proposte, non vincolanti, sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi
- può suggerire indirizzi e linee guida dell'attività dell'Ente ed esprime pareri in merito ai risultati raggiunti dall'Ente.

Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci Promotori è redatto apposito verbale, firmato dal soggetto che la presiede e dal Segretario dell'adunanza.

Almeno una volta l'anno l'assemblea dei soci promotori si riunirà in seduta congiunta con l'assemblea dei soci fondatori, fatti salvi i poteri previsti dallo Statuto per ciascuna assemblea.

Articolo 12: Consiglio Direttivo

L'Ente è amministrato da un Consiglio Direttivo, presieduto dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal/la Vicepresidente, se nominato/a, o, in alternativa, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da cinque a nove, più il/la Presidente. Il numero di consiglieri del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea dei Fondatori, secondo le seguenti modalità:

Cinque consiglieri: quattro membri sono eletti tra i soci Fondatori dall'Assemblea dei

Alfredo Dehno



Fondatori, mentre un membro è eletto dall'Assemblea dei Fondatori tra i candidati proposti dall'Assemblea dei soci Promotori.

Sette consiglieri: sei membri sono eletti tra i soci Fondatori dall'Assemblea dei Fondatori, mentre un membro è eletto dall'Assemblea dei Fondatori tra i candidati proposti dall'Assemblea dei soci Promotori.

Nove consiglieri: sette membri sono eletti tra i soci Fondatori dall'Assemblea dei Fondatori, mentre due membri sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori tra i candidati proposti dall'Assemblea dei soci Promotori.

In caso di parità il voto del/della Presidente vale doppio.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci Promotori non fosse costituita o non provvedesse alle proposte entro 30 giorni dalla richiesta del/la Presidente, i consiglieri che dovrebbero essere nominati tra quelli dagli stessi proposti, saranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio e dallo stesso ratificate.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il/la Presidente, o, in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione. In questo caso il Consiglio Direttivo nomina un sostituto fino alla prima Assemblea dei Fondatori utile. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Il Consiglio si riunisce, almeno sei volte l'anno, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono avvenire anche a distanza. La convocazione è su iniziativa del/la Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto, purché i membri ne siano tempestivamente informati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, ne sovrintende all'attività, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) esercita la funzione di monitoraggio finanziario e amministrativo della Fondazione anche attraverso la discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo predisposto dal/la Direttore/trice, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che viene poi sottoposto all'esame e ratifica finale dell'Assemblea dei Fondatori, del bilancio preventivo e degli eventuali stati di avanzamento amministrativi intermedi;

b) discute e approva preventivamente un documento di programmazione con i suoi aggiornamenti periodici ed il bilancio sociale predisposti dal/la Direttore/trice che poi vengono sottoposti all'esame e alla approvazione finale dell'Assemblea dei Fondatori;

c) sottopone all'Assemblea una relazione annuale predisposta dal/la Direttore/trice contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi strategici.

d) nomina, eventualmente, un Vicepresidente designato ad esercitare le funzioni proprie del/della Presidente in caso di assenza dalla sede o altre forme di impedimento del/la Presidente

e) Approva l'adozione di eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Direttore/trice Generale, relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, ed eventualmente quello relativo all'erogazione dei servizi;

f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

g) approva, all'inizio di ogni anno e su proposta del/la Direttore/trice Generale:

- i criteri per la composizione delle strutture operative centrali, gli eventuali dipartimenti operativi ed il corrispondente organigramma
- I criteri e la struttura dei compensi e delle indennità per la sede di Roma
- la composizione dell'Esecutivo
- l'aggiornamento del documento di programmazione.

h) nomina e revoca, su proposta del/la Direttore/trice Generale, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo che ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, i Responsabili delle strutture operative e gli altri Responsabili che operano nell'ambito delle stesse, approvandone, quando necessario, anche i relativi mandati e funzioni;

i) Propone al/la Direttore/trice Generale il/ i candidati per la funzione di Organismo di Vigilanza;

j) Esercita il monitoraggio sulle attività svolte dalle diverse strutture operative e dai loro responsabili;

k) Analizza periodicamente la situazione relativa alle relazioni esterne, con particolare riferimento alla politica delle alleanze e ai rapporti con i donatori e gli altri interlocutori esterni di maggiore rilevanza;

l) Approva l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci Promotori e soci Fondatori, che vengono ratificate dalla prima Assemblea utile.

Articolo 13: il/la Presidente

Il/la Presidente dell'Ente è eletto dall' Assemblea dei Fondatori, dura in carica quattro anni e non può più essere rieletto dopo due mandati.

Il/la Presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il/la Presidente, nei limiti di quanto previsto dai precedenti articoli 10 e 11 convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea dei Promotori ed il Consiglio Direttivo, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.

Il/la Presidente in particolare:

a. ha la legale rappresentanza dell'Ente, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con la facoltà di nominare avvocati determinandone le attribuzioni

b. rilascia procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti dell'Ente o a terzi.

c. nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare parte dei propri poteri a membri della struttura operativa de CISP e/o ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo e/o al Vicepresidente, ove nominato.

d. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente fondazione.

e. può invitare, a sua discrezione, uno o più soci partecipanti, in considerazione della rilevanza del loro contributo a partecipare senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Fondatori.

f. Chi ha rivestito la carica di Presidente e mantiene il ruolo di socio promotore può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei Fondatori e rimane tale per una durata massima di otto anni. Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ma, ove non sia stato nominato membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo.

Articolo 14: Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un/una Vicepresidente dell'Ente che dura in carica quattro anni. Può essere rinominato e lo stesso Consiglio Direttivo può sfiduciarlo.

Il/la Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente dell'Ente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo o dal/la Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del/la Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del/la Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 15: Direttore/trice Generale

Il/la Direttore/trice Generale dura in carica quattro anni è eletto/a dall'Assemblea dei Fondatori e può essere rieletto. L'Assemblea può scegliere un candidato sia tra i soci fondatori che tra persone esterne con comprovata esperienza e competenze in ambito gestionale e amministrativo. Nel caso in cui sia stato scelto fra i soci Fondatori decade dalla possibilità di votare nell'Assemblea dei Fondatori, salvo in riferimento ai poteri dell'Assemblea ai punti c); d); e); g); j); k); l); m) solo se l'argomento non riguarda sue attribuzioni. Il Direttore/trice Generale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato e alle attività svolte.

Alma De Luca



Qualora ricorressero gravi motivi, lo stesso Consiglio Direttivo può revocarlo.

Il/la Direttore/trice Generale esercita la piena responsabilità esecutiva, ha la legale rappresentanza dell'Ente relativamente alle attribuzioni dei poteri a lui conferite dall'assemblea in sede di nomina e/o dal Consiglio Direttivo; ne esercita la direzione operativa e la gestione nell'ambito dei poteri a lui assegnati nello Statuto dell'Ente o delegati dal Consiglio Direttivo.

Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Direttore quindi:

- Dirige le attività quotidiane dell'Ente, sovrintende ai processi operativi e amministrativi conferendo eventualmente procure e deleghe di parte dei propri poteri e assicura che l'Ente funzioni in modo efficiente;
- sovrintende alla elaborazione del documento di rapporto e programmazione e alla attuazione del programma di attività;
- sovrintende alla elaborazione della relazione annuale contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi strategici;
- sovrintende alla elaborazione del bilancio e del bilancio sociale dell'Ente;
- dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, le attività dell'Ente e tutte le azioni ad esse strumentali
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- assicura una corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
- all'inizio di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio Direttivo: 1) i criteri per la composizione delle strutture operative centrali e dei relativi compensi di riferimento, corredati del corrispondente organigramma; 2) le persone designate a ricoprire i ruoli di Responsabili delle diverse strutture operative centrali; 3) gli altri Responsabili che operano nell'ambito delle strutture operative.
- provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- nomina su indicazione del Consiglio Direttivo l'Organismo di Vigilanza;
- coordina l'elaborazione e la redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- propone al Consiglio Direttivo gli eventuali regolamenti interni;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Esecutivo

L'Esecutivo è presieduto dal/la Direttore/trice generale ed è composto dai responsabili delle principali strutture operative, che hanno la responsabilità gestionale della pianificazione, promozione e realizzazione di attività e progetti ad essi affidati.

Il/La presidente può partecipare all'Esecutivo.

L'Esecutivo ha le seguenti funzioni generali:

- a. coordinamento generale e armonizzazione delle attività svolte dalle strutture operative;
- b. formulazione di orientamenti generali su aspetti trasversali relativi alla gestione dei progetti.

La sua composizione e le sue funzioni specifiche sono stabilite annualmente tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Organo di Controllo e Revisione Legale

17.1 Organo di controllo.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a tutti i compiti ed i poteri ispettivi assegnati dalla legge vigente;
- effettua il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare sul tipo di attività di interesse generale svolte, sulle attività diverse, sulle attività di raccolta fondi, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza di scopo di lucro;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal D.Lgs n 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere non soci, non possono essere parenti né affini di alcun membro del Consiglio Direttivo e sono nominati dall'assemblea dei Fondatori in numero massimo di tre. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica

all'interno dell'Ente.

L'Organo di Controllo rimane in carica per un periodo di quattro anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari. E' rieleggibile.

Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea dei soci Fondatori solo per giusta causa. Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, è sostituito dall'Assemblea e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci Fondatori e dei soci Promotori. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo relativamente alla presentazione e all'esame dei bilanci o ad argomenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

17.2: Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è svolta, ove previsto dalla legge, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 18: Il Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è destinato in via esclusiva allo svolgimento delle attività statutarie per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione così come indicato nel verbale di Assemblea straordinaria del 21/06/2025.

Il patrimonio della Fondazione può essere accresciuto attraverso:

- gli apporti dei membri della Fondazione;
- beni mobili o immobili, diritti reali o altre utilità impiegabili per gli scopi istituzionali della Fondazione;
- quote, contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi nazionali o internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, destinati alla realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente;
- attività di autofinanziamento;
- eredità, legati, lasciti e donazioni con specifica destinazione;
- ogni altra entrata consentita dalla legge, destinata ad incrementare il patrimonio per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di determinare le forme di investimento del patrimonio.

I redditi del patrimonio e ogni altra entrata non destinata al suo incremento, compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – i contributi pubblici o privati, i contributi versati dai membri della Fondazione, i proventi di iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e i ricavi derivanti da attività diverse, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore dell'Ente, indipendentemente dalla sua denominazione, è da considerarsi irrevocabile e non è in alcun caso restituibile, neppure in caso di scioglimento dell'Ente o di morte, estinzione o cessazione del soggetto che lo abbia effettuato.

In conformità con l'assenza di scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a favore di membri, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso, decadenza, esclusione o cessazione individuale del rapporto.

Articolo 19: Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei promotori per l'approvazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

Questi vengono depositati nei termini di legge presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 Libri sociali

Fanno parte dei libri sociali obbligatori:



- a. il libro dei Membri della Fondazione diviso in due sezioni relative a Soci Fondatori e Soci Promotori.
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Articolo 21: Estinzione e scioglimento

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue nei casi previsti dalla legge e con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole di tre quarti dei membri dell'Assemblea, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi di legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell'Ente.

Articolo 22 - Norme e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.